

PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER L’AFFIDAMENTO – IN CONCESSIONE – DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA NEL COMUNE DI CERIANO LAGHETTO. CUP: F28E22000020004 – CIG: 9800720200

DISCIPLINARE DI GARA

PREMESSE

La Centrale Unica di Committenza del Saronnese, in esecuzione della determinazione del Responsabile del Servizio al Territorio del Comune di Ceriano Laghetto n° 283 del 5.7.2022 e della propria determinazione n. 23/457 del 16.5.2023, bandisce gara a procedura aperta, ai sensi degli artt. 60 e 164 e ss.gg. del D. lgs 50/2016 e s.m.i., da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del D. Lgs. 50/2016 e sm.i.

La presente procedura è una “concessione di servizi” di cui all’articolo 3, c. 1, lett. vv) del D.lgs. 50/2016 (d’ora in poi definito anche “Codice”), da assentire conformemente a quanto stabilito dall’art. 164, co. 2, del Codice, nonché nel rispetto del Decreto 28 marzo 2018 (pubblicato in GURI Serie Generale n. 98 del 28 aprile 2018), rubricato sotto “*Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di illuminazione pubblica*” e del Decreto 27 settembre 2017 (pubblicato nel Supplemento ordinario alla G.U. n. 244 del 18 ottobre 2017), recante “*Criteri Ambientali Minimi per l’acquisizione di sorgenti luminose per illuminazione pubblica, l’acquisizione di apparecchi per illuminazione pubblica, l’affidamento del servizio di progettazione di impianti per illuminazione pubblica*”.

La presente procedura ha lo scopo di perseguire gli obiettivi di efficientamento dei sistemi di illuminazione, di risparmio energetico e di riduzione dell’inquinamento luminoso recati dalla Legge Regionale della Lombardia 5 ottobre 2015, n. 31.

Si precisa che, trattandosi di una concessione di servizi, il rischio operativo legato alla gestione del servizio – sotto forma, oltre che del rischio di costruzione, anche del rischio di disponibilità, come definiti dall’art. 3, lett. aaa) e bbb), del Codice - è interamente a carico del Concessionario. Pertanto, il Servizio sarà gestito dal Concessionario in piena autonomia organizzativa e a suo completo rischio d’impresa, comunque nell’ambito di quanto stabilito nel contratto di servizio.

Fermi restando gli obblighi del Concessionario previsti in tutti gli elaborati oggetto della gara e dell’offerta presentata, la concessione ha ad oggetto le prestazioni, meglio individuate nel Capitolato Speciale, interamente compensate, come stabilito dal presente Disciplinare di gara, con il canone contrattuale spettante al soggetto affidatario per come determinato in base al contenuto dell’offerta risultata aggiudicataria.

L’aggiudicatario ha la facoltà, ai sensi dell’art. 184, co. 1, del Codice, dopo l’aggiudicazione, di costituire una società di progetto in forma di società per azioni o a responsabilità limitata, anche consortile.

Il valore minimo del capitale sociale della società di progetto è fissato in € 100.000,00 (centomila).

In caso di concorrente costituito da più soggetti, nell’offerta dovrà essere indicata la quota di partecipazione al capitale sociale di ciascun soggetto.

La società così costituita diventa la concessionaria, subentrando nel rapporto di concessione all’aggiudicatario senza necessità di approvazione o autorizzazione.

Tale subentro non costituisce cessione del contratto.

Ai sensi dell’articolo 58 del Codice, la presente procedura aperta è interamente svolta tramite il sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto SinTel (di seguito Piattaforma), accessibile all’indirizzo www.ariaspa.it e conforme alle prescrizioni dell’articolo 44 del Codice e del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021. Tramite il sito si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara.

L’affidamento avviene mediante procedura aperta con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli articoli 44, 52, 58, 60, 164 e ss.gg e 95 del Codice.

Luogo di svolgimento del servizio: Comune di Ceriano Laghetto (MB) – [codice NUTS ITC4D]

CIG 9800720200 – CUI S01617320153202200001 – CUP F28E22000020004.

Responsabile del procedimento, ai sensi dell'articolo 31 del Codice, è il l'Arch. Loredana Balzaretti – Responsabile del Servizio al Territorio del Comune di Ceriano Laghetto – indirizzo e-mail loredana.balzaretti@ceriano-laghetto.org.

Responsabile del procedimento di gara è l'avv. Elena Maccoppi, Responsabile della Centrale Unica di Committenza - indirizzo e-mail cuc@comune.saronno.va.it.

I concorrenti dovranno inserire nella piattaforma Sintel, **entro il termine perentorio delle ore 17:00 del giorno 11 LUGLIO 2023**, la documentazione richiesta, che costituirà l'offerta, debitamente firmata digitalmente.

Eventuali variazioni delle date saranno comunicate ai concorrenti mediante la funzione «Comunicazioni della procedura» dell'appiattaforma “Sintel” con un preavviso di 24 ore.

1. PIATTAFORMA TELEMATICA

1.1 LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

Il funzionamento della Piattaforma avviene nel rispetto della legislazione vigente e, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale), del decreto legislativo n. 50/2016 e dei suoi atti di attuazione, in particolare il decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri n. 148/2021, e delle Linee guida dell'AGID.

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nel predetto documento nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile ed è regolato, tra gli altri, dai seguenti principi:

- parità di trattamento tra gli operatori economici;
- trasparenza e tracciabilità delle operazioni;
- standardizzazione dei documenti;
- comportamento secondo buona fede, ai sensi dell'articolo 1375 del Codice civile;
- comportamento secondo correttezza, ai sensi dell'articolo 1175 del Codice civile;
- segretezza delle offerte e loro immodificabilità una volta scaduto il termine di presentazione della domanda di partecipazione;
- gratuità. Nessun corrispettivo è dovuto dall'operatore economico e/o dall'aggiudicatario per il mero utilizzo della Piattaforma.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nel documento denominato “Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma Sintel”.

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso, ovvero, se del caso, può disporre di proseguire la gara in altra modalità, dandone tempestiva comunicazione sul proprio sito istituzionale alla seguente pagina www.comune.saronno.va.it dove sono accessibili i documenti di gara nonché attraverso ogni altro strumento ritenuto idoneo.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

La Piattaforma garantisce l'integrità dei dati, la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione. La Piattaforma è realizzata con modalità e soluzioni tecniche che impediscono di operare variazioni sui documenti definitivi, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito delle procedure, sulla base della tecnologia esistente e disponibile.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore. L'utilizzo e il funzionamento della Piattaforma avvengono in conformità a quanto riportato nel documento denominato “Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma Sintel”, che costituisce parte integrante del presente disciplinare.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella

di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è sempre accessibile all'indirizzo www.ariaspa.it.

1.2 DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento denominato "Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma Sintel", che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/14;
 - iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3 IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione online dell'operatore economico.

L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso alla Piattaforma devono essere effettuate tramite il Contact Center di ARIA SPA telefonando al numero verde 800.116.738 oppure inviando un'e-mail al seguente indirizzo supportoacquistipa@ariaspa.it.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- a) Bando di gara;
- b) Disciplinare di gara e relativi allegati (domanda di partecipazione, DGUE, dichiarazione sostitutiva, dichiarazione sopralluogo, ulteriori dichiarazioni, offerta economica);
- c) Schema contratto di servizio;
- d) Documento Unico di valutazione Rischi (DUVRI);
- e) Capitolato Speciale e relativi allegati da 1 a 9;
- f) Stato di consistenza e relativi allegati;

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente, per via elettronica, sul profilo della stazione appaltante, nella sezione nella sezione "servizi on line/bandi e avvisi", al seguente link: www.comune.saronno.va.it e sulla Piattaforma

SinTel all'indirizzo: www.ariaspa.it.

2.2 CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte in via telematica attraverso la sezione "Comunicazioni procedura" della Piattaforma Sintel riservata alle richieste di chiarimenti, previa registrazione alla Piattaforma stessa.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno 4 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla medesima Piattaforma Sintel attraverso la funzionalità "Comunicazioni procedura".

Integrazioni e risposte saranno, inoltre, pubblicate sul sito internet della stazione appaltante (www.comune.saronno.va.it), nonché sulla piattaforma Sintel di ARIA Spa.

Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma o il sito istituzionale. Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

2.3 COMUNICAZIONI

Le comunicazioni nell'ambito della presente procedura di gara avverranno, di regola, per via telematica, attraverso l'apposito spazio all'interno di Sintel denominato "Comunicazioni della procedura", assegnato al concorrente al momento della registrazione alla Piattaforma ed accessibile mediante le chiavi di accesso riservate del concorrente.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettera b) e c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. OGGETTO DELLA CONCESSIONE, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

La concessione ha per oggetto la gestione completa del servizio di illuminazione pubblica sull'intero territorio comunale, consistente nella fornitura di energia elettrica, manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di illuminazione pubblica, con realizzazione di interventi di adeguamento normativo, riqualificazione, risparmio energetico.

Scopo primario della concessione è il conseguimento di un miglioramento della qualità del servizio di illuminazione pubblica, attraverso la riqualificazione dell'impianto esistente e la sua messa a norma nonché il conseguimento di un risparmio energetico ed economico, nel rispetto dei requisiti tecnici di sicurezza degli impianti e delle norme volte al contenimento dell'inquinamento luminoso.

Per maggiori dettagli si rimanda al Capitolato Speciale, ai relativi allegati e alla restante documentazione di gara.

La concessione è costituita da un unico lotto poiché il servizio di che trattasi è unico e non può essere frazionabile per area geografica in quanto riguardante un intero territorio comunale.

Inoltre si evidenzia che la gestione e manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione, compresa la fornitura dell'energia elettrica (Prestazione Principale), nonché i lavori di riqualificazione energetica e adeguamento normativo e tecnologico degli stessi impianti di pubblica illuminazione (Prestazione Secondaria), pur essendo prestazioni tra loro differenti, non sono indipendenti.

3.1 CORRISPETTIVI

L'importo **complessivo** presunto della presente concessione, per l'intero periodo di validità dell'affidamento, è pari a **€ 3.490.000,00** (euro tremilioni quattrocentonovantamila/00) al netto di IVA di legge ed inclusi gli oneri per la sicurezza derivanti da interferenze, non soggetti a ribasso, quantificati in **€ 60.000,00** (euro sessantamila/00) al netto di IVA di legge.

Il corrispettivo **annuo** posto a base di gara, rispetto al quale i concorrenti dovranno formulare la relativa offerta economica al ribasso, è pertanto pari a **€ 174.500,00** (euro centosettantaquattromilacinquecento/00), oltre IVA di legge e al netto degli oneri annui per la sicurezza derivanti da interferenze, non soggetti a ribasso, quantificati in **€ 3.000,00** (euro tremila/00).

Il concorrente dovrà offrire:

- **un corrispettivo annuo** di gestione per l'insieme dei servizi oggetto di concessione, determinato alla luce degli importi unitari indicati dal concorrente nel prospetto dell'Allegato A al "Modello 06 – offerta economica", comprendente lo svolgimento delle attività dedotte nel Capitolato Speciale, inclusivo della fornitura dell'energia

elettrica occorrente all'erogazione del servizio stesso, degli oneri di gestione dell'impianto, degli interventi obbligatori richiesti dall'Amministrazione concedente e di realizzazione degli interventi di adeguamento normativo, riqualificazione e risparmio energetico, previsti dal Capitolato, di entità inferiore al canone annuo posto a base di gara, quantificato in € **174.500,00** (euro centosettantaquattromilacinquecento/00), oltre IVA di legge;

- **uno sconto percentuale** sul prezzario posto a base di gara, relativo all'esecuzione degli eventuali interventi ulteriormente richiesti nel corso della concessione.

Si precisa che, trattandosi di una concessione di servizio pubblico, il finanziamento dei lavori, prestazioni e forniture della stessa sono a totale carico dell'aggiudicatario il quale, come controprestazione, avrà diritto a gestire il servizio in oggetto per l'intera durata della concessione e percepire il relativo canone, secondo le modalità precisate nel Capitolato Speciale, parte integrante degli atti di gara.

La controprestazione a favore del soggetto aggiudicatario consisterà, quindi, unicamente nel diritto a gestire funzionalmente il servizio in oggetto e a ricevere un canone annuo omnicomprendente per le prestazioni oggetto del servizio, per come stabilite dal Capitolato Speciale e dalla proposta tecnica presentata dall'aggiudicatario in sede di gara. Contribuiranno a remunerare gli investimenti effettuati anche eventuali misure di incentivazione previste dalla normativa vigente a favore dell'efficienza energetica, che saranno riconosciute al soggetto aggiudicatario

3.2 DURATA

La concessione avrà la durata di **anni 20 (venti)** decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto di servizio.

È facoltà dell'Amministrazione procedere in via d'urgenza, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, alla consegna del servizio, ai sensi dell'art. 32, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016.

3.3 OPZIONI E RINNOVI

Alla scadenza del contratto di servizio, il Concessionario, per evitare l'interruzione del pubblico servizio, dovrà continuare a prestare il Servizio agli stessi patti e condizioni vigenti al momento della scadenza stessa, fino a quando non sarà esperita una nuova procedura di gara o sino a quando il Comune interessato dall'affidamento avrà assunto la diretta gestione degli impianti oggetto del contratto di servizio o, in base alle norme vigenti a tale momento, avrà affidato la stessa a ente/società da esso partecipata in parte o in toto, e comunque per un periodo non superiore a 6 (sei) mesi.

3.4 VALORE COMPLESSIVO DELLA CONCESSIONE

Ai fini dell'art. 35, comma 4 del Codice, il valore massimo della concessione, comprensivo dell'eventuale periodo di proroga è pari ad € 3.577.250,00 al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge, compresi oneri per la sicurezza pari a complessivi € 60.000,00.

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 47 e 48 del D.Lgs. n. 50/2016.

Ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. p) del Codice, si intende per «operatore economico», una persona fisica o giuridica, un ente pubblico, un raggruppamento di tali persone o enti, compresa qualsiasi associazione temporanea di imprese, un ente senza personalità giuridica, ivi compreso il gruppo europeo di interesse economico (GEIE) costituito ai sensi del D. Lgs. 23 luglio 1991, n. 240, che offre sul mercato la realizzazione di lavori o opere, la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi.

Secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici, in forma singola o associata, gli operatori economici di cui all'art. 3, comma 1, lett. p), nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, purché in possesso dei requisiti prescritti nei successivi articoli.

Gli operatori economici, i raggruppamenti di operatori economici, comprese le associazioni temporanee, che in base alla normativa dello Stato membro nel quale sono stabiliti, sono autorizzati a fornire la prestazione oggetto della procedura di affidamento, possono partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici anche nel caso in cui essi avrebbero dovuto configurarsi come persone fisiche o persone giuridiche, ai sensi del presente codice.

Rientrano nella definizione di operatori economici i seguenti soggetti:

- a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;
- b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e del D. Lgs. del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
- c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa;
- d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato

- mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti;
- e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile;
 - f) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;
 - g) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del D. Lgs. 23 luglio 1991, n. 240 (d.lgs. 50/2016, art. 45).

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le retiste non partecipanti all'aggregazione possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016 sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per qualiconsorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

In alternativa i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera c) del D.Lgs. n. 50/2016 possono eseguire le prestazioni con la propria struttura.

È vietato, ai consorziati designati dal consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016, di indicare aloro volta, a cascata, un altro soggetto per l'esecuzione.

Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 45 comma 2, lettera b) è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 45, comma 2 lettera f) del D.Lgs. n. 50/2016, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete - contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione della concessione.

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo può essere assunto anche da un consorzio di cui all'articolo 45, comma 1, lettera b), c) del Codice ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di retisti. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandatario della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandatario della sub-associazione è conferito dai retisti partecipanti alla gara, mediante mandato, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

5. REQUISITI GENERALI

La partecipazione alla procedura di gara è riservata agli operatori economici in possesso dei sottoindicati requisiti minimi di partecipazione di carattere generale (oltre che di idoneità professionale, di idoneità economica e tecnica).

Il possesso di tutti i requisiti di carattere generale non è frazionabile per raggruppamenti e figure assimilate; deve essere comprovato anche in capo ai consorziati indicati come esecutori.

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del D.Lgs. n. 50/2016 la sussistenza

dei requisiti di cui all'articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016 è attestata e verificata nei confronti del consorzio e delle consorziate indicate quali esecutrici.

Costituisce causa di esclusione degli operatori economici dalla procedura di gara il mancato rispetto, al momento della presentazione dell'offerta, degli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, oltre che ai sensi dell'art. 80, comma 5, lettera i), del D.Lgs. n. 50/2016.

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici che abbiano commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti, nonché per violazioni non definitivamente accertate, qualora il mancato pagamento costituisca una grave violazione ai sensi, rispettivamente, del secondo o del quarto periodo del comma 4 dell'art. 80 del Codice e successivo D.M. 28/09/2022 del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list" di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso, **pena l'esclusione dalla gara**, dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010, n. 78).

6. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti previsti nei commi seguenti.

I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della comprova del possesso dei requisiti **devono** essere trasmessi mediante il servizio FVOE (Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico) in conformità alla delibera ANAC n. 464 del 27 luglio 2022. Link al sito istituzionale <https://www.anticorruzione.it/-/fascicolo-virtuale-dell-operatore-economico-fvoe>.

6.1 REQUISITI DI IDONEITÀ

Costituiscono requisiti di idoneità:

- a) iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in un altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'articolo 83, comma 3 del D.Lgs. n.50/2016, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Per la comprova del requisito sono acquisiti d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

6.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA FINANZIARIA E TECNICA PROFESSIONALE

I requisiti di capacità economica finanziaria e tecnica professionale sono rappresentati da:

- b) essere solvibile nell'adempimento degli impegni assunti, da dimostrare mediante la presentazione di almeno due attestazioni rilasciate da due istituti di credito o intermediari bancari autorizzati ai sensi del D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385. Nel caso in cui il concorrente non sia in grado, per giustificati motivi, di dimostrarne il possesso, trova applicazione quanto previsto dall'art. 86, comma 4, del Codice;
- c) aver realizzato, nell'ultimo triennio (2020-2021-2022), un fatturato dichiarato ai fini I.V.A complessivamente non inferiore a € **523.500,00** (euro **cinquecentoventitremilacinquecento/00**) per lo svolgimento del servizio di gestione della illuminazione pubblica di impianti al servizio di centri urbani (comprensivo del servizio di gestione, manutenzione, erogazione di energia elettrica agli impianti di illuminazione pubblica e ottimizzazione energetica). Il concorrente dovrà dimostrare tale fatturato presentando l'elenco dei principali servizi specifici prestati negli ultimi tre anni con l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari del servizio stesso (vedasi "Modello 2 - DGUE"). Salvo quanto previsto dall'art. 86, comma 4, del Codice, il requisito potrà essere comprovato attraverso la produzione delle fatture, in copia conforme, rilasciate ai committenti in favore dei quali i servizi sono stati prestati;
- d) aver gestito nell'ultimo triennio (2020-2021-2022) il servizio di illuminazione pubblica di impianti al servizio di centri urbani (comprensivo della gestione, manutenzione, erogazione di energia elettrica agli impianti di illuminazione pubblica ed ottimizzazione energetica), in favore di una popolazione servita non inferiore a n. 6.571 (seimilacinquecentosettantuno) abitanti; il concorrente dovrà dimostrare tale requisito presentando un elenco con indicazione dei destinatari, il numero di abitanti, il periodo (vedasi modello "Modello 2 - DGUE"); si precisa che tale requisito può essere posseduto anche cumulando i dati relativi a differenti ambiti territoriali/committenti, purché almeno il 50% (cinquanta per cento) della popolazione minima sia servita in un'unica gestione, intendendosi per tale quella disciplinata da un medesimo contratto di servizio. Salvo quanto previsto dall'art. 86, comma 4, del Codice, il requisito potrà essere comprovato attraverso la produzione dei certificati rilasciati in originale o in copia conforme e vistati dalle amministrazioni o dagli enti pubblici in favore dei quali i servizi sono stati prestati;
- e) aver individuato il responsabile della gestione del servizio per il quale devono essere indicati il nominativo ed il

- titolo di studio;
- f) aver individuato il responsabile della sicurezza per il quale devono essere indicati il nominativo ed il titolo di studio;
 - g) essere in possesso di sistemi di qualità conformi alle norme europee serie UNI EN ISO 9000 e alla vigente disciplina nazionale, rilasciato, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 o UNI CEI EN ISO/IEC 17000, da organismi accreditati. In particolare, i certificati di qualità, che potranno anche essere genericamente rubricate come “gestione, manutenzione ed ottimizzazione energetica”, dovranno però chiaramente ed esplicitamente comprendere le attività oggetto della concessione.

6.3 REQUISITI OCCORRENTI ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI

Ai fini della partecipazione alla presente procedura è richiesto il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate alle prestazioni oggetto di affidamento, e quindi in possesso di attestazione SOA categoria **OG11 classifica III** oppure, in alternativa, OG10 classifica III.

In relazione alla categoria OG11, trova applicazione l'art. 89, c. 11 del Codice.

In caso di affidamento in subappalto – nei limiti di legge – di parte delle lavorazioni dedotte in affidamento, prima dell'inizio dei lavori, il Concessionario comunicherà al Comune il nominativo dell'impresa esecutrice dei predetti lavori e consegnerà copia della qualificazione SOA dalla stessa detenuta.

E' ammesso il c.d. *subappalto qualificatorio*, nel rispetto, tuttavia, di quanto stabilito dall'art. 105 del Codice.

6.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 45 comma 2, lettera d), e), f) e g) del D.Lgs. n. 50/2016 devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che è assimilata all'mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia una sub-associazione, nelle forme di consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di retisti, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui al punto 6.1 lettera a) deve essere posseduto:

- a. da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- b. da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

I requisiti di capacità economica finanziaria e tecnica e professionale devono essere posseduti, ai sensi dell'art. 92 del D.P.R. 207/2010 e art. 48 del Codice dei contratti, da:

- a. da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziate o GEIE, per la quota di partecipazione dichiarata nell'atto di impegno.

Nei raggruppamenti temporanei d'impresa (RTI) di tipo orizzontale o misto, le imprese riunite sono libere di definire l'entità delle rispettive quote di partecipazione al raggruppamento, purché siano rispettati i requisiti minimi di qualificazione previsti dalla legge dalla *lex specialis*.

In caso di raggruppamento temporaneo verticale i requisiti di capacità economica e finanziaria e tecnica e professionale devono essere posseduti dalla mandataria nella categoria prevalente; nelle categorie scorporabili ciascuna mandante deve possedere i requisiti previsti per l'importo dei lavori della categoria che intende assumere e nella misura indicata per l'impresa singola.

6.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'articolo 45 comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016 devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui al punto 6.1 lettera a) deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

Il requisito di capacità economica e finanziaria e tecnica e professionale deve essere posseduto:

1. per i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo che sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
2. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

7. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare

il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della l'Amministrazione Aggiudicatrice in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara, sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la Stazione Appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP di gara il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al paragrafo 2.3 "Comunicazioni", al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la Stazione Appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

8. SUBAPPALTO

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti dei lavori/servizi/forniture che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione delle parti da subappaltare il subappalto è **vietato**.

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio che intende subappaltare o concedere in cottimo, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice. **Ai sensi del D.L. semplificazioni convertito con la L. 108/2021** ed alla formulazione del nuovo comma 1 dell'art.105, laddove fa riferimento alla "prevalente esecuzione", **il subappalto è concesso nel limite massimo del 50% dell'importo complessivo del contratto**; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è **vietato**.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti dell'Amministrazione aggiudicatrice dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Salvo il caso di cui all'art. 105, comma 13 del Codice, il Comune non provvederà al pagamento diretto del/i subappaltatore/i e i pagamenti verranno effettuati al Gestore che dovrà trasmettere al Comune, entro 20 (venti) giorni dal relativo pagamento, copia delle fatture quietanzate, emesse dal/i subappaltatore/i.

9. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata, a pena d'esclusione, da:

- 1) una garanzia provvisoria, pari al 1% (uno per cento) dell'importo posto a base di gara e, quindi, di importo pari ad € 34.900,00 (euro trentaquattromilanovecento/00), tenendo conto del fatto che, ai fini della partecipazione alla procedura, è richiesto il possesso di adeguata certificazione ISO, intestata al Comune di Saronno in qualità di ente capofila della Centrale Unica di Committenza del Saronnese. Si applicano le riduzioni di cui all'articolo 93, comma 7 del Codice;
- 2) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente da fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che: risponde ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385; svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie; è sottoposta a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; ha i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa rispondano ai requisiti di cui all'articolo 93, comma 3 del Codice. Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono

tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

[http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-](http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf)

[legittimati/Intermediari non abilitati.pdf](http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf) <http://www.ivass.it/ivass/impreses.jsp/HomePage.jsp>

La cauzione è costituita presso l'istituto incaricato del servizio di tesoreria o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice, esclusivamente con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici previsti dall'ordinamento vigente.

La garanzia fideiussoria deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di concessione e del soggetto garantito (Comune di Saronno);
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- d) avere validità per 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- e) prevedere espressamente:
 - 1) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile;
 - 2) la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957, secondo comma, del codice civile;
 - 3) l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- f) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta dell'Amministrazione aggiudicatrice nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere inserite sulla Piattaforma Sintel in una delle seguenti forme:

- a) originale informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del D.Lgs. 7 marzo 2005, 82 sottoscritto con firma digitale, o altro tipo di firma elettronica qualificata dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- b) in copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 82/2005;
- c) in duplicato informatico dell'originale informatico conforme alle disposizioni dell'art. 23-bis del D.Lgs. n.82/2005.

In caso di bonifico il concorrente deve inserire sulla Piattaforma Sintel il documento che attesti l'avvenuto versamento in una delle forme sopra indicate. Il documento deve indicare il nominativo dell'operatore economico che ha operato il versamento stesso.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 93, comma 7 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso dei relativi requisiti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a) per i soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b) per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, sole se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti nella loro integrità prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è **causa di esclusione** - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

10. SOPRALLUOGO

È fatto obbligo ai concorrenti e pertanto **motivo di esclusione**, in quanto ritenuto elemento essenziale per la partecipazione alla presente gara, di effettuare una visione guidata degli impianti e delle dotazioni oggetto di concessione prima della formulazione dell'offerta, in modo tale che i concorrenti interessati possano prendere atto, de visu, dei luoghi dove verranno svolte le prestazioni previste in concessione. In sede di sopralluogo si dovrà prendere atto dello stato di fatto dell'impianto e delle eventuali notizie utili ai fini dell'offerta.

I concorrenti interessati devono inoltrare richiesta di sopralluogo entro e non oltre il 30/06/2023 alla Stazione Appaltante – previo appuntamento richiesto via mail all'indirizzo tecnico@ceriano-laghetto.org oppure via pec all'indirizzo comune.ceriano-laghetto@legalmail.it.

La richiesta via mail deve specificare nome e cognome, con i relativi dati anagrafici, delle persone incaricate di effettuarlo, l'indirizzo di posta elettronica, cui indirizzare la convocazione da parte della Stazione Appaltante. I concorrenti saranno contattati per concordare data e ora del sopralluogo.

Il termine ultimo per effettuare il sopralluogo è il 06/07/2023.

Il sopralluogo deve essere effettuato da un rappresentante legale, o da un direttore tecnico del concorrente, come risultanti da certificato CCIAA; può essere fatto anche da soggetto diverso solo se munito di atto di delega scritto purché dipendente dell'operatore economico concorrente. Nel caso l'incaricato del sopralluogo non sia dipendente della ditta, deve essere munito di procura speciale notarile. In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, sia già costituiti che non ancora costituiti, in relazione al regime della solidarietà sancito dal Codice dei Contratti, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato a cura di uno qualsiasi degli operatori economici raggruppati o consorziati, purché indichino gli operatori con cui intendono raggrupparsi o consorziarsi.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio di imprese artigiane o consorzio stabile, il sopralluogo deve essere effettuato a cura del consorzio oppure dell'operatore economico consorziato indicato come esecutore dei lavori. All'atto del sopralluogo ciascun incaricato deve sottoscrivere il documento, predisposto dalla stazione appaltante, a conferma dell'avvenuto sopralluogo.

Si ribadisce che **il sopralluogo è obbligatorio**, pertanto, la mancata effettuazione dello stesso sarà causa di esclusione dalla procedura di gara.

11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 165,00 secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 621 del 20 dicembre 2022 o delibera successiva pubblicata al seguente link <https://www.anticorruzione.it>.

| Numero lotto | CIG | Importo contributo ANAC |
|--------------|------------|-------------------------|
| 1 | 9800720200 | € 165,00 |

N.B. Indicazioni operative sulle modalità di pagamento del contributo sono disponibili sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac>
L'importo del contributo è calcolato sul valore stimato di concessione comprensivo delle eventuali opzioni contrattuali previste nelladocumentazione di gara.

La stazione appaltante accerta il pagamento del contributo mediante consultazione del FVOE.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel FVOE, la stazione appaltante richiede, ai sensi dell'articolo 83, comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016, la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento.

La mancata presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento può essere sanata a condizione che il pagamento sia stato giàeffettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell'articolo 1, comma 67 della legge 266/05.

12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta e la documentazione devono essere sottoscritte con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata. Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000. La documentazione presentata in copia è accompagnata da dichiarazione di conformità all'originale ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

L'offerta deve pervenire **entro e non oltre le ore 17.00 del giorno 11 LUGLIO 2023** a pena di irricevibilità. La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta. Della data e dell'ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del

concorrente. Si invitano, pertanto, i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la noncompleta e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al paragrafo 1.1.

Ogni operatore economico per la presentazione dell'offerta ha a disposizione una capacità da 0 byte (non sono quindi accettati file completamente vuoti) a 100 Mbyte (140 Mbyte nel caso di procedura per l'affidamento di lavori pubblici).

Nel caso di invio di comunicazioni tramite la piattaforma, le dimensioni massime dei file allegati alla funzionalità di messaggistica interna di Sintel non devono superare complessivamente i 30 Mbyte.

La Piattaforma accetta esclusivamente files nei formati indicati nel documento denominato "Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma Sintel".

12.1 REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

L'operatore economico registrato a Sintel deve accedere all'interfaccia "Dettaglio" della procedura e quindi all'apposito percorso guidato "Invia offerta", che consente di predisporre:

- una "busta telematica" contenente la documentazione amministrativa;
- una "busta telematica" contenente l'offerta tecnica;
- una "busta telematica" contenente l'offerta economica.

Si precisa che l'offerta viene inviata alla stazione appaltante solo dopo il completamento di tutti gli step componenti il percorso guidato "Invia offerta". Pertanto, al fine di limitare il rischio di non inviare correttamente la propria offerta, si raccomanda all'operatore economico di:

- accedere tempestivamente al percorso guidato "Invia offerta" in Sintel per verificare i contenuti richiesti dalla stazione appaltante e le modalità di inserimento delle informazioni. Si segnala che la funzionalità "Salva" consente di interrompere il percorso "Invia offerta" per completarlo in un momento successivo;
- compilare tutte le informazioni richieste e procedere alla sottomissione dell'offerta con congruo anticipo rispetto al termine ultimo per la presentazione delle offerte. Si raccomanda di verificare attentamente in particolare lo step "Riepilogo" del percorso "Invia offerta", al fine di verificare che tutti i contenuti della propria offerta corrispondano a quanto richiesto dalla CUC, anche dal punto di vista del formato e delle modalità di sottoscrizione.

Sintel darà comunicazione al fornitore del corretto invio dell'offerta.

Il Manuale d'uso del fornitore e le istruzioni presenti sulla piattaforma forniscono le indicazioni necessarie per la corretta redazione e la tempestiva presentazione dell'offerta.

N.B. come precisato nel documento "Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma Sintel" (cui si rimanda), in caso sia necessario allegare più di un file in uno dei campi predisposti nel percorso guidato "Invia offerta", questi devono essere inclusi in un'unica cartella compressa in formato .zip (o equivalente).

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorti, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Le dichiarazioni (schema di domanda di partecipazione con annessa dichiarazione sostitutiva ex art. 80 c. 1. D.Lgs. 50/2016) sono redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione nella Piattaforma.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica l'articolo 83, comma 9 del Codice.

L'offerta vincola il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

13. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti al contenuto sostanziale dell'offerta economica e dell'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 83, comma 9 del Codice. Le comunicazioni relative al soccorso istruttorio avvengono **in modalità telematica attraverso la funzionalità "Comunicazioni procedura" di Sintel, come meglio esplicitato nel paragrafo 2.3 del presente disciplinare.**

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ognialtra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con elementi di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta ovvero di condizioni di partecipazione alla gara (per esempio mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con elementi di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, del DGUE, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile.

Ai fini del soccorso istruttorio la CUC assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

14. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico inserisce sulla Piattaforma SinTel all'indirizzo: www.ariaspa.it i seguenti documenti, ciascuno dei quali debitamente compilato e **firmato digitalmente**:

- 1) Modello 1 – **Domanda di partecipazione**;
- 2) Modello 2 – **Documento di Gara Unico Europeo (DGUE)** ed eventuale dichiarazione sostitutiva (Modello 3);
- 3) **Documento attestante la garanzia provvisoria** di cui al punto 9, scansata e firmata digitalmente dal garante, con allegata la dichiarazione, di cui all'art. 93, comma 8, del Codice, concernente l'impegno a rilasciare la cauzione definitiva.;
- 4) **Certificazione UNI CEI ISO 9000** in copia scansata e firmata digitalmente, in corso di validità ed eventuali ulteriori certificazioni e/o attestazioni che legittimano la riduzione della cauzione provvisoria;
- 5) **Dichiarazione di sopralluogo** da rendere secondo l'allegato modello denominato "Modello 4 - Dichiarazione sopralluogo", con la quale il concorrente attesta di aver preso visione dei luoghi interessati dalla concessione con le modalità e i termini di cui al precedente articolo denominato "Sopralluogo";
- 6) **Dichiarazioni di almeno due istituti bancari** o intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 385 – scansate e firmate digitalmente dai rappresentanti degli istituti – rilasciate in data non anteriore a sei mesi dalla data di indizione della gara, che dimostrino la solvibilità e puntualità nell'adempimento agli impegni assunti dal soggetto concorrente;
- 7) **Dichiarazione** a firma del legale rappresentante del concorrente, da rendere secondo l'allegato "Modello 5 - Dichiarazioni ulteriori", attestante l'impegno ad accollarsi, in caso di aggiudicazione, gli oneri relativi alle spese sostenute dal Comune per lo svolgimento della presente procedura di gara, con particolare riferimento alle spese di pubblicità, alle spese di struttura sopportate dal personale dipendente del Comune per l'espletamento della presente procedura e alla liquidazione della commissione di gara, fino ad un massimo di € 20.000,00 (Euro ventimila/00). All'aggiudicatario saranno comunicati l'importo effettivo delle suddette spese e le relative modalità di pagamento;
- 8) **Copia scansata e firmata digitalmente del DUVRI, del Capitolato Speciale, della Relazione di Stato di consistenza**, sottoscritti per accettazione dal legale rappresentante del concorrente o da altra persona munita dei necessari poteri derivanti dalla carica ricoperta oppure da apposita procura notarile;
- 9) fermo restando quanto previsto al punto 6.3 del presente Disciplinare di gara, i concorrenti che eseguono i lavori con la propria organizzazione d'impresa devono produrre copia, scansata e firmata digitalmente, dell'**attestazione SOA** in corso di validità, per la categoria OG11 classifica III oppure OG10, classifica III. I concorrenti devono presentare anche le attestazioni SOA necessarie in relazione agli eventuali ulteriori interventi proposti in autonomia;
- 10) **Ricevuta di versamento** del contributo a favore dell'ANAC;
- 11) **Dichiarazione di impegno** a firma del legale rappresentante del concorrente, da rendere secondo l'allegato "Modello 5 - Dichiarazioni ulteriori", a costituire, in caso di aggiudicazione, una polizza a garanzia del conseguimento dei

risparmi di consumo energetico, secondo quanto previsto al punto 23 del presente Disciplinare, di importo almeno pari ad € 10.000,00, a copertura delle penali stabilite dal Capitolato Speciale;

- 12) **PASSOE** di cui all'art. 2, comma 3 lett. b) della delibera ANAC n. 464 del 27 luglio 2022, relativo al concorrente; nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 89, il proprio PASSOE dovrà contenere i dati relativi all'ausiliaria;
- 13) Documentazione in caso di avvalimento di cui al punto 14.4 (eventuale);
- 14) Documentazione per i soggetti associati di cui al punto 14.6 (eventuale);
- 15) Al fine di assolvere all'imposta di bollo, n. 1 marca da bollo da € 16,00 (opportunamente annullata) su un foglio che contenga l'indicazione dell'oggetto della presente procedura ed il relativo CIG, nonché i riferimenti dell'operatore economico stesso (denominazione e ragione sociale). L'operatore economico deve allegare copia scansionata di detto foglio, sottoscritta con firma digitale da parte del titolare o del legale rappresentante (o soggetto munito di potere di firma) dell'operatore economico. In alternativa, l'operatore economico può ricorrere alla marca da bollo virtuale. In tal caso, dovrà allegare la ricevuta del pagamento del bollo che costituisce la "marca da bollo virtuale". L'assenza della regolarizzazione verrà tempestivamente comunicata all'Agenzia delle Entrate;
- 16) Eventuale copia conforme all'originale della procura oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura".

14.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA

La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello di cui all'Allegato A.

Nella domanda di partecipazione, il concorrente indica i propri dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede), la forma singola o associata con la quale partecipa alla gara e il CCNL applicato con l'indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all'articolo 16 quater del decreto-legge n. 76/20.

In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo di imprese, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante, capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 45, comma 2 lettera b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) del Codice, esso deve indicare il consorziato o i consorziati per il quale o per i quali concorre, in assenza di tale dichiarazione si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara obbligatoriamente:

- i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 80, comma 3, del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui immedesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- di non partecipare alla medesima gara in altra forma singola o associata, né come ausiliaria per altro concorrente;
- di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla Stazione Appaltante e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
- di essere in possesso, per la categoria OG 11, di regolare attestazione SOA classifica III o superiore oppure, in alternativa, OG10 classifica III o superiore, rilasciata da società di organismo di attestazione, regolarmente autorizzata, in corso di validità;
- **nel caso di operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia**, l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge, nonché il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 76, comma 5 del Codice;
- di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali di cui al successivo punto 30;

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione o affitto d'azienda, le dichiarazioni di cui all'articolo 80, commi 1, 2 e 5, lettera l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'articolo 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, che si è fusa o che ha ceduto o dato in affitto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;

- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 45, comma 2 lettera b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento. A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico rilasciata dal sistema @e.bollo ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

N.B. Le stazioni appaltanti considerano le esenzioni dal pagamento dell'imposta di bollo di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72, allegato B e al Decreto legislativo n. 117/17, articolo 82.

14.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il concorrente compila il Documento di gara unico europeo di cui allo schema allegato. Presenta, inoltre, il Documento di gara unico europeo per ciascuna ausiliaria, dal quale risulti il possesso dei requisiti di cui all'articolo 6 e compilato per le parti relative ai requisiti oggetto di avvalimento. Il Documento di gara unico europeo deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

14.3 DICHIARAZIONE INTEGRATIVA PER GLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 186 BIS DEL R.D. 16 MARZO 1942, N. 267

Il concorrente dichiara, inoltre, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'articolo 186-bis, comma 6 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

14.4 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) il DGUE a firma dell'ausiliaria;
- 2) la dichiarazione di avvalimento;

- 3) il contratto di avvalimento;
- 4) il PASSOE dell'ausiliaria.

14.5 CAMPIONI

La concessione di cui al presente disciplinare non richiede la presentazione di alcuna campionatura.

14.6 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura/lavoro, ovvero della percentuale in caso di servizi/forniture/lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura/lavoro, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture/lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
 - a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 48 comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016 conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. le parti del servizio/fornitura/lavoro, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture/lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio, della fornitura o del lavoro, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture/lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio, della fornitura o del lavoro, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture/lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:**
 - copia del contratto di rete;
 - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria;
 - dichiarazione delle parti del servizio, della fornitura o del lavoro, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture/lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:**
 - copia del contratto di rete;
 - dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti del servizio, della fornitura o del lavoro, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture/lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

15. OFFERTA TECNICA

Allo step del percorso guidato “Invia offerta”, nell’apposito campo “Offerta Tecnica” presente sulla piattaforma Sintel l’operatore economico inserisce la documentazione relativa all’offerta tecnica. L’offerta è firmata secondo le modalità previste al precedente punto 14.1 e deve contenere, **a pena di esclusione**, la proposta tecnica del servizio offerto con riferimento ai criteri e sub-criteri di valutazione indicati nella tabella di cui al successivo punto 17.1.

Più in particolare, nella busta “B – Offerta tecnica”, a pena di esclusione, ciascun concorrente dovrà inserire l’offerta tecnica, contenuta in un file unico, redatto in conformità a quanto dettagliatamente indicato nel successivo art. 17.1 e suddiviso obbligatoriamente nei seguenti capitoli:

- Capitolo 1: Premessa e SINTESI della proposta presentata
- Capitolo 2: Organizzazione del servizio
- Capitolo 3: Interventi obbligatori richiesti
- Capitolo 4: Interventi di adeguamento normativo, riqualificazione e risparmio energetico
- Capitolo 5: Proposte di servizi migliorativi
- Capitolo 6: Scheda sintetica descrittiva della proposta tecnica (Allegato 8 al Capitolato Speciale)

Non sono ammessi ulteriori allegati e/o documentazione di qualsivoglia tipo oltre a quanto sopra richiesto e definito. Si precisa che eventuali copertine e divisori non saranno conteggiati nel numero di pagine (o facciate) di seguito indicate. Le pagine in eccesso o ulteriori documenti presentati oltre quanto di seguito definito non saranno presi in considerazione ai fini della valutazione.

In dettaglio, il fascicolo dell’”Offerta tecnica” dovrà avere i seguenti contenuti, che dovranno obbligatoriamente mantenere la struttura organizzativa dei capitoli e sottocapitoli indicati e i medesimi titoli:

Capitolo 1: PREMESSA e SINTESI DELLA PROPOSTA

Questo capitolo comprende i seguenti sottocapitoli obbligatori:

1.1 Descrizione dell’Azienda

- Descrivere la propria impresa (o consorzio, o ATI) con indicazioni sulla struttura aziendale, dimensioni, partecipazioni.

1.2 Sintesi dell’Offerta

- Richiamare e descrivere in forma sintetica, per punti, i contenuti dei capitoli e sottocapitoli illustrati in dettaglio nelle parti successive della Proposta.

1.3 Dichiarazione impegnativa

- Unire una dichiarazione sottoscritta da un legale Rappresentante della ditta concorrente in cui si dichiara di accettare le modalità minime di gestione del servizio e di esecuzione degli interventi richiesti secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale e di quelli proposti in sede di offerta, nonché le modalità di esecuzione degli interventi di manutenzione e le attività complementari descritte nelle schede allegate al Capitolato Speciale

Il capitolo 1 dovrà essere obbligatoriamente contenuto in 10 pagine (ovvero 20 facciate) in formato A4, carattere Arial con dimensione non inferiore a 10 punti. Ogni facciata elaborata in A3 sarà conteggiata come 2 facciate in formato A4.

Tale componente dell’offerta non dà diritto all’assegnazione di un punteggio tecnico.

Capitolo 2: ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

In questo capitolo il concorrente dovrà descrivere in modo chiaro e verificabile, le modalità con cui intende organizzarsi per erogare ciascun servizio oggetto dell’appalto, illustrando e definendo, in via indicativa e non esaustiva i seguenti sottocapitoli obbligatori:

2.1 Struttura organizzativa dedicata

- la struttura organizzativa messa a disposizione per l’attuazione del servizio e degli interventi proposti;
- le risorse che si intendono utilizzare (profili professionali, mansioni, responsabilità), sia in forma diretta che indiretta (collaborazioni, supporti esterni);
- i mezzi e le attrezzature che si intenderanno adottare.

2.2 Modalità esecutive

- le modalità, le procedure operative nella gestione del servizio;
- gli strumenti di interfacciamento della struttura organizzativa del Concorrente con il Comune e con gli utenti;
- il piano di formazione proposto per il proprio personale;
- il piano di formazione proposto per il personale della stazione appaltante preposto al controllo del servizio;
- modalità previste per la verifica del livello di soddisfazione degli utenti.

2.3 Sistema Informativo

- descrizione del Sistema Informativo che si intende impiegare (hardware, software, procedure ecc.) per la gestione del servizio al fine di garantire la trasparenza dello stesso e la condivisione con la struttura tecnica del Comune delle informazioni e dei dati relativi alle attività eseguite e ai risultati conseguiti.

Il capitolo 2 dovrà essere obbligatoriamente contenuto in max 20 pagine (ovvero 40 facciate) in formato A4, ovvero in formato A3 ripiegato in A4 carattere Arial con dimensione non inferiore a 10 punti. Ciascuna facciata elaborata in A3

sarà conteggiata come 2 facciate in formato A4.

Capitolo 3: INTERVENTI OBBLIGATORI RICHIESTI DAL COMUNE

In questo capitolo, il concorrente dovrà descrivere la modalità di attuazione degli interventi richiesti dal Comune, attraverso la presentazione della seguente documentazione obbligatoria:

3.1 Relazione descrittiva dello STATO DI FATTO

- descrizione, sulla base dei sopralluoghi effettuati e alle notizie acquisite presso l'Ufficio tecnico comunale, delle conoscenze acquisite in merito agli interventi richiesti dal Comune e analisi delle specifiche problematiche riscontrate.

3.2 Relazione sugli interventi da eseguire

- descrizione dettagliata dei materiali e delle caratteristiche tecniche degli elementi previsti caso per caso e valutazioni sulle modalità di organico inserimento dell'intervento nel contesto, anche in rapporto agli impianti preesistenti, evidenziando, ove del caso, le eventuali varianti o migliorie proposte.

3.3 Cronoprogramma

- dovrà essere redatto un cronoprogramma degli interventi obbligatori, con indicazione della data di inizio e fine di tutti i lavori richiesti, tenendo conto che gli stessi dovranno essere conclusi e funzionanti entro il termine massimo di 12 mesi dalla data del rilascio delle occorrenti autorizzazioni, salvo il minor tempo offerto dalla proposta aggiudicataria. Il cronoprogramma dovrà definire il calendario e la sequenza di avvio di ciascuno degli interventi richiesti.

3.4 Documentazione tecnica

- i concorrenti potranno produrre elaborati grafici, computi metrici, schede di prodotti e documentazione di natura tecnica, riguardante le opere da realizzare ovvero altri documenti ritenuti utili per una migliore esplicitazione delle proposte e per illustrare particolari aspetti tecnici o descrittivi relativi a materiali o lavorazioni previste. Il materiale allegato potrà avere il formato ritenuto più idoneo, ma comunque ripiegato in A4.

Il capitolo 3 dovrà essere obbligatoriamente contenuto in max 15 pagine (ovvero 30 facciate) in formato A4, ovvero in formato A3 ripiegato in A4, carattere Arial con dimensione non inferiore a 10 punti. Ciascuna facciata elaborata in A3 sarà conteggiata come 2 facciate in formato A4.

Capitolo 4: INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO, RIQUALIFICAZIONE TECNOLOGICA E RISPARMIO ENERGETICO

In questo capitolo, il concorrente dovrà esaurientemente **descrivere la proposta tecnica complessiva degli interventi** che, in caso di aggiudicazione, si impegna ad eseguire sugli impianti di illuminazione pubblica del territorio comunale nell'arco della concessione, **ritenendone i costi compresi nella remunerazione a canone come esplicitato nel Capitolato Speciale, il tutto coerentemente con quanto stabilito dai Criteri Ambientali Minimi riferibili al settore della pubblica amministrazione.**

La documentazione della proposta tecnica dovrà chiaramente indicare, in ciascuno degli elaborati presentati, gli interventi previsti nei diversi settori di intervento richiesti e cioè:

- interventi di adeguamento normativo;
- interventi di riqualificazione tecnologica e ammodernamento;
- interventi di risparmio energetico.

La proposta tecnica degli interventi da eseguire comprenderà obbligatoriamente i seguenti sottocapitoli:

4.1 Relazione descrittiva dello STATO DI FATTO

Dovrà essere dimostrata la acquisita conoscenza dell'impianto di illuminazione pubblica oggetto di gara nei suoi aspetti generali e specifici, con esame e valutazione delle necessità di intervento che si ritengono necessari con riferimento a ciascuno dei tre settori sopra indicati.

La relazione dovrà dare evidenza dei sopralluoghi effettuati, delle notizie acquisite, dei riferimenti normativi e tecnici assunti, delle osservazioni generali e particolari emerse, indicando necessità e priorità a giudizio del concorrente.

La relazione sullo stato di fatto, suddivisa in tre capitoli relativi ai settori sopra indicati, (stato di adeguamento normativo, stato di adeguamento tecnologico, stato dei consumi energetici) dovrà essere contenuta in max 20 pagine A4 (ovvero 40 facciate) ovvero in formato A3 ripiegato in A4, carattere con dimensione non inferiore a 10 punti. Ciascuna facciata elaborata in A3 sarà conteggiata come 2 facciate in formato A4. A tale relazione potranno essere allegati elaborati grafici (aventi un formato massimo pari all'A0 ripiegati comunque in A4 per un massimo di 20 facciate A4 equivalenti).

4.2 Relazione illustrativa degli INTERVENTI PROPOSTI

La Relazione dovrà indicare, con riferimento ciascuno dei tre settori indicati, l'elenco dettagliato e puntuale degli interventi previsti per la soluzione delle problematiche individuate in fase di analisi dello stato attuale, con indicazioni in merito ai materiali, alle nuove tecnologie o apparecchiature previste, dando altresì evidenza dei miglioramenti conseguibili, nonché delle modalità attraverso cui si intende rispettare le (e dare attuazione alle) previsioni recate dal Decreto 27 settembre 2017 (pubblicato nel Supplemento ordinario alla G.U. n. 244 del 18 ottobre 2017), recante "Criteri Ambientali Minimi per l'acquisizione di sorgenti luminose per illuminazione pub-

blica, l'acquisizione di apparecchi per illuminazione pubblica, l'affidamento del servizio di progettazione di impianti per illuminazione pubblica.”.

In presenza di eventuali direttive o indicazioni specifiche della Amministrazione Aggiudicatrice, la Relazione suddetta dovrà obbligatoriamente contenere un apposito sottocapitolo (“**Riferimento alle Indicazioni del Comune**”), in cui il Concorrente dovrà dare atto di aver verificato le indicazioni di cui sopra nella redazione della Proposta tecnica, richiamata dal Capitolato Speciale ed elencate negli Allegati al Capitolato stesso, illustrando le modalità di recepimento delle stesse ovvero le motivazioni di eventuali variazioni, modifiche o scostamenti.

La suddetta Relazione di proposta dovrà obbligatoriamente contenere, al termine della esposizione analitica sopra richiesta, i seguenti due specifici sottocapitoli:

- “**Modalità di attuazione dei risparmi energetici**”, in cui si dovrà dare atto – indicando espressamente il risparmio di consumi energetici (unità di misura KWh) sull'impianto di pubblica illuminazione comunale nella misura del risparmio dichiarato dall'offerente nella propria offerta tecnica - dell'impegno a ridurre i consumi energetici, con riferimento sia al limite minimo del 20% da raggiungere entro l'anno 2023, che al risparmio complessivo raggiungibile a regime, con esplicitazione degli interventi e delle modalità previste per la progressiva attuazione degli obiettivi.
- “**Fornitura e posa dei Contatori di energia**”, in cui si dovrà dare atto dell'impegno a superare le attuali situazioni di promiscuità elettrica e conseguenti contabilizzazioni “a forfait”, tramite la progressiva posa di contatori di energia elettrica ove mancanti, concordando con i proprietari delle eventuali installazioni promiscue, le concrete modalità operative per l'attuazione di quanto richiesto, con tempi di attuazione previsti.

La relazione suddetta di proposta degli interventi dovrà essere contenuta in max 30 pagine A4 (ovvero 60 facciate) o in formato A3 ripiegato in A4, carattere con dimensione non inferiore a 10 punti. Ciascuna facciata elaborata in A3 sarà conteggiata come 2 facciate in formato A4.

4.3 Cronoprogramma.

Il cronoprogramma degli interventi che si intendono realizzare dovrà comprendere tutte le lavorazioni previste dall'offerta tecnica.

Saranno privilegiati in sede di attribuzione dei punteggi, i programmi che ridurranno i tempi degli interventi.

4.4 Documentazione tecnica

I concorrenti potranno produrre elaborati grafici, planimetrie, schede di prodotti e documentazione di natura tecnica riguardante le opere previste ovvero altri documenti ritenuti utili per una migliore esplicitazione delle proposte e per illustrare particolari aspetti tecnici o descrittivi relativi a materiali o lavorazioni previste.

Il materiale allegato potrà avere il formato ritenuto più idoneo, ma comunque ripiegato in A4.

Il materiale proposto dovrà avere un formato massimo pari all'A0, ripiegati comunque in A4. gli elaborati grafici e le schede di valutazione economica o di descrizione tecnica dovranno comunque essere contenuti in un massimo di 30 facciate equivalenti A4.

Capitolo 5: SERVIZI MIGLIORATIVI

In questo capitolo i concorrenti potranno produrre una **relazione descrittiva degli eventuali servizi aggiuntivi e/o migliorativi**, rispetto alle prestazioni ed ai servizi minimi individuati dalla documentazione di gara, che intende offrire a costo zero per il Comune.

Il capitolo 5 dovrà essere obbligatoriamente contenuto in 5 pagine (ovvero 10 facciate) in formato A4, ovvero in formato A3 ripiegato in A4, carattere Arial con dimensione non inferiore a 10 punti.

Capitolo 6: SCHEDE SINTETICA descrittiva della proposta tecnica

Il capitolo 6 dovrà essere costituito dalla *Scheda sintetica descrittiva della proposta tecnica* (Allegato 8 al Capitolato Speciale), **debitamente compilata in tutte le sue parti.**

L'offerta tecnica non deve recare, pena l'esclusione, alcun riferimento al prezzo offerto, ovvero agli elementi che consentano di desumere in tutto o in parte l'offerta economica del concorrente.

L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel progetto, pena l'esclusione dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all'articolo 68 del Codice.

Si precisa che quanto verrà indicato nella documentazione presentata nell'offerta tecnica, costituisce impegno formale per il concorrente durante l'esecuzione del servizio.

16. OFFERTA ECONOMICA

L'operatore economico inserisce la documentazione economica, nella Piattaforma secondo le modalità di seguito riportate. Allo step del percorso guidato “Invia offerta” l'operatore economico, **a pena di esclusione**, dovrà indicare la propria offerta economica al netto degli oneri della sicurezza. Nel campo “oneri della sicurezza” il concorrente dovrà inserire il valore inerente.

Al termine della compilazione dell'offerta economica, SINTEL genererà un documento in formato "pdf" che dovrà essere scaricato dal fornitore sul proprio terminale e, quindi, sottoscritto con firma digitale dal legale rappresentante o dal procuratore autorizzato (i cui poteri dovranno essere comprovati mediante invio di copia della procura nella documentazione amministrativa).

Per completare l'inserimento dell'offerta economica il concorrente dovrà inserire l'offerta economica, firmata digitalmente, predisposta esclusivamente compilando l'allegato "**Modello 6 - Modello offerta economica**", concernente:

- a) **il corrispettivo unitario per il servizio di gestione dell'impianto** (Cg) comprensivo degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, degli interventi obbligatori richiesti dal Comune, degli interventi di adeguamento normativo, riqualificazione tecnologica e risparmio energetico (corrispettivo unitario per "quota gestione");
- b) **il corrispettivo unitario per fornitura di energia elettrica** (Ce) a servizio dell'impianto di illuminazione pubblica (corrispettivo unitario per "quota energia" comprensivo di oneri di sistema);
- c) **lo sconto percentuale** offerto rispetto al prezzario posto a base di gara.

Nel "Modello 6 – Modello offerta economica", ai sensi dell'art. 95, co. 10, del Codice, il concorrente dovrà altresì indicare i propri costi aziendali relativi alla sicurezza e i propri costi della manodopera per l'esecuzione delle attività oggetto di affidamento. I costi dichiarati fanno riferimento all'intera durata contrattuale.

L'offerta economica dovrà essere firmata secondo le modalità di cui al precedente articolo 14.1 e dovrà, a pena di esclusione, indicare gli elementi sopra elencati.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta.

La graduatoria e l'anomalia dell'offerta saranno calcolati esclusivamente sul valore inserito nel campo "Offerta economica".

17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

La concessione è aggiudicata in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'articolo 95, c.2 del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica è effettuata in base ai seguenti punteggi

| | PUNTEGGIO MASSIMO |
|-------------------|--------------------------|
| Offerta tecnica | 70 |
| Offerta economica | 30 |
| TOTALE | 100 |

17.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Con riferimento alla componente tecnica delle offerte, saranno assegnati al massimo **70 punti** sulla base della valutazione degli elementi sotto indicati e desunti dall'offerta tecnica presentata da ciascun concorrente.

L'offerta tecnica costituisce il documento di riferimento, che assume valenza contrattualmente impegnativa per l'aggiudicatario, in cui ciascun offerente definisce:

1. **le modalità di esecuzione del servizio** per la fornitura ed erogazione dell'energia elettrica e per la gestione e manutenzione dell'impianto di pubblica illuminazione, come dettagliatamente precisato nel Capitolato Speciale;
2. **gli interventi che l'aggiudicatario si impegna ad eseguire** nell'arco temporale della concessione, descritti con la maggior chiarezza e dettagli possibili, estesi a:
 - interventi obbligatori richiesti dalla Amministrazione come indicati dal Capitolato Speciale;
 - interventi di adeguamento normativo, riqualificazione tecnologica e di risparmio energetico offerti dal Concorrente stesso e previsti dalla sua Offerta Tecnica;
3. **gli eventuali ulteriori elementi offerti** riguardanti il servizio di gestione, aggiuntivi e/o migliorativi rispetto a quanto già previsto nel Capitolato Speciale.

Tutta la documentazione riguardante quanto sopra sintetizzato dovrà essere contenuta nella **Busta "B - Offerta tecnica"** e, **a pena di esclusione dalla gara**, dovrà essere redatta in lingua italiana e priva di qualsiasi indicazione (diretta o indiretta) di carattere economico.

Il punteggio tecnico sarà ottenuto sommando i singoli punteggi attribuiti agli elementi che determinano la valutazione per ciascun singolo criterio, di seguito specificato.

| Elementi di valutazione (rif: capitoli del precedente Art. 15) | | Punteggio massimo |
|--|---|--------------------------|
| 1. PREMESSA e SINTESI della Proposta | <i>(fascicolo offerta tecnica - Cap. 1)</i> | Non soggetta a punteggio |
| 1. ORGANIZZAZIONE del servizio | <i>(fascicolo offerta tecnica - Cap. 2)</i> | 13 |
| 3. INTERVENTI OBBLIGATORI richiesti dal Comune | <i>(fascicolo offerta tecnica - Cap. 3)</i> | 10 |
| 4. PROPOSTA di INTERVENTI GENERALI di adeguamento normativo, riqualificazione tecnologica e risparmio energetico offerti | <i>(fascicolo offerta tecnica - Cap.4)</i> | 40 |
| 5. Servizi migliorativi a costo zero | <i>(fascicolo offerta tecnica - Cap. 5)</i> | 5 |
| 6. Scheda riassuntiva dell'offerta | <i>(fascicolo offerta tecnica - Cap. 6)</i> | 2 |
| Totale | | 70 |

In particolare:

1. Il Capitolo 1 è meramente illustrativo e non è soggetto ad attribuzione di punteggio
2. Il punteggio relativo al Capitolo 2 - **organizzazione del servizio (max 13 punti)** sarà attribuito sulla base dei seguenti sub criteri di valutazione:
 - Validità dell'impostazione del modello organizzativo aziendale dedicato all'attività in oggetto, con riferimento a:
 - Struttura organizzativa messa a disposizione
 - risorse che si intendono utilizzare (profili professionali, mansioni, responsabilità), sia in forma diretta che indiretta (collaborazioni, supporti esterni)
 - mezzi attrezzature che si intenderanno adottare: **max 5 punti**
 - Modalità esecutive del servizio con riferimento a:
 - Procedure operative adottate;
 - Piani di formazione del personale;
 - Interfacciamento con le strutture comunali;
 - Interfacciamento con gli Utenti: **max 5 punti**
 - Sistema Informativo
 - Caratteristiche e funzionalità del Sistema Informativo proposto per la gestione dei servizi oggetto dell'appalto
 - Eventuali sistemi di telegestione e/o telecontrollo: **max 3 punti**
3. Il punteggio relativo al Capitolo 3 - **interventi obbligatori (max 10 punti)**, sarà attribuito sulla base dei seguenti sotto criteri di valutazione:
 - Approfondimento delle problematiche segnalate dal Comune: **max 2 punti**
 - Interventi proposti
 - Grado di chiarezza e di dettaglio degli interventi proposti, sulla base della **Relazione tecnica illustrativa**
 - Caratteristiche tecniche delle forniture proposte: **max 2 punti**
 - Riduzione dei tempi di ultimazione degli interventi richiesti a partire dalla approvazione dei progetti: **max 6 punti**
 - entro 6 mesi **6 punti**
 - entro 8 mesi **3 punti**
 - entro 12 mesi **1 punto**

4. Il punteggio relativo agli **interventi generali di riqualificazione dell'impianto con adeguamento normativo e risparmio energetico** proposti e offerti a costo zero per il Comune (**max 40 punti**), sarà attribuito sulla base dei seguenti sotto criteri di valutazione:
- Dimostrazione del grado di conoscenza dell'impianto sulla base delle analisi delle problematiche generali riscontrate: **max 7 punti**
 - Validità tecnica degli interventi proposti:
 - per risparmio energetico **max 4 punti**
 - per adeguamento normativo **max 5 punti**
 - per riqualificazione tecnologica e ammodernamento **max 14 punti**
 - Descrizione degli interventi proposti
 - Grado di chiarezza e di dettaglio della Relazione tecnica illustrativa
 - Caratteristiche tecniche delle forniture proposte: **max 7 punti**
 - Completezza e attendibilità del/i cronoprogrammi: **max 3 punti**
5. Il punteggio relativo ai **servizi migliorativi a costo zero per il Comune (max 5 punti)**, sarà attribuito sulla base dei seguenti sotto criteri di valutazione:
- Qualità dei servizi migliorativi proposti a costo zero per il Comune, che saranno ritenuti di reale utilità per l'Amministrazione e/o che potranno effettivamente creare valore aggiunto rispetto ai servizi minimali richiesti nella documentazione di gara.
In particolare, saranno valutate come preferibili e meritevoli di apprezzamento eventuali azioni che possano contribuire ad un ritorno positivo di immagine per la Stazione Appaltante nei confronti dei cittadini. **max 5 punti**
6. Il punteggio relativo alla **Scheda riassuntiva dell'offerta (max 2 punti)**, sarà attribuito sulla base dei seguenti sotto criteri di valutazione:
- Completezza e chiarezza di compilazione ed esatta rispondenza e conformità a quanto analiticamente indicato nella Relazione analitica della Proposta tecnica di riqualificazione dell'intero impianto **max 2 punti**

17.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

Per la valutazione dell'offerta tecnica, ciascun Commissario, in relazione a ogni sub-criterio di valutazione sopra delineato, disporrà di un massimo di cinque giudizi, e precisamente: non adeguato, poco adeguato, mediamente adeguato, adeguato e molto adeguato.

A detti giudizi corrispondono rispettivamente le seguenti percentuali del punteggio attribuibile in relazione a ciascun sub-criterio di valutazione:

- non adeguato = 0% del punteggio massimo attribuibile;
- poco adeguato = 25% del punteggio massimo attribuibile (sino al secondo decimale);
- mediamente adeguato = 50% del punteggio massimo attribuibile (sino al secondo decimale);
- adeguato = 75% del punteggio massimo attribuibile (sino al secondo decimale);
- molto adeguato = 100% del punteggio massimo attribuibile.

In particolare, il punteggio finale sarà determinato calcolando la media dei punteggi attribuiti da tutti i Commissari. Si precisa, altresì, che non verrà effettuata la cd. **riparametrazione** dei punteggi.

L'offerta tecnica deve essere **sottoscritta digitalmente con le modalità e dai medesimi soggetti indicati al punto 14.1.**

17.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Le **offerte economiche** saranno valutate applicando i seguenti parametri:

| Parametro | Punteggio massimo |
|---|--------------------------|
| Offerta economica annua per i servizi a canone, risultante dalla dichiarazione di cui al modulo allegato (al netto dell'IVA). | 25 |

| | |
|---|----------|
| <p>Ribasso percentuale rispetto al prezzario “DEI Tipografia del Genio civile - urbanizzazioni, infrastrutture, ambiente” edito alla data di pubblicazione del bando (e in subordine, qualora la voce relativa ad uno specifico intervento non sia ricavabile dal predetto documento, rispetto al prezzario opere edili CCIA della Provincia di Milano edito alla data di pubblicazione del bando), risultante dalla dichiarazione di cui al modulo allegato.</p> | <p>5</p> |
|---|----------|

E più precisamente,

A. L’OFFERTA economica totale annua per l’erogazione del servizio è valutata con la formula:

$$P1.i = 25 * Off.min / Off.i$$

dove:

- P1.i punteggio assegnato al concorrente i-esimo per offerta economica
- Off.i offerta economica totale annua del concorrente i-esimo
- Off.min migliore offerta economica annua tra quelle presentate tra tutti i concorrenti
- 25 punteggio massimo assegnabile alla migliore offerta

Non sono ammesse, a pena di esclusione, offerte recanti un canone annuo di gestione di valore superiore a quello posto a base di gara.

* * *

B. il RIBASSO percentuale rispetto al prezzario DEI Tipografia del Genio civile edito alla data di pubblicazione del bando (e in subordine, qualora la voce relativa ad uno specifico intervento non sia ricavabile dal predetto documento, rispetto al prezzario opere edili CCIA della Provincia di Milano edito alla data di pubblicazione del bando) è valutato con la formula:

$$P2.i = 5 * S.i / S.max$$

dove:

- P2.i punteggio assegnato al concorrente i-esimo per ribasso sul prezzario
- S.i sconto offerto dal concorrente i-esimo
- S.max migliore sconto offerto tra quelli presentati tra tutti i concorrenti
- 5 punteggio massimo assegnabile allo sconto maggiore

Non sono ammesse, a pena di esclusione, offerte recanti una percentuale in aumento rispetto al Prezzario posto a base di gara; parimenti, non sono ammesse, sempre a pena di esclusione, offerte recanti una percentuale di sconto pari allo 0,0%.

17.3 METODO DI CALCOLO DEI PUNTEGGI

La Commissione, terminata l’attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, procede, in relazione a ciascuna offerta, all’attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il metodo aggregativo-compensatore, di cui all’allegato G del D.P.R. 207/2010, con la seguente formula:

$$C(a) = \sum n [W i * V(a) i]$$

dove:

C(a) = indice di valutazione dell’offerta (a);

n = numero totale dei requisiti;

W i = peso o punteggio attribuito al requisito (i);

V(a) i = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno;

$\sum n$ = sommatoria.

I coefficienti V(a) i saranno determinati con la media dei coefficienti variabili tra zero e uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari.

Risulterà economicamente più vantaggiosa l’offerta che avrà raggiunto il maggior punteggio risultante dalla sommatoria dei punteggi attribuiti alla valutazione economica e tecnica.

18. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell’articolo 77, commi 4, 5 e 6, del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell’incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul profilo del committente nella sezione "Amministrazione trasparente".

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti.

Il RUP potrà avvalersi dell'ausilio della commissione giudicatrice ai fini dell'eventuale verifica dell'anomalia delle offerte.

19. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno 12.07.2023, alle ore 9:30 presso il comune di Saronno e vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore.

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti tramite la piattaforma Sintel, "comunicazioni della procedura".

Le successive sedute sono comunicate ai concorrenti tramite la piattaforma Sintel "comunicazioni della procedura", almeno 2 gg. prima della data fissata.

La Piattaforma consente la pubblicità delle sedute di gara preordinate all'apertura:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche;

e la riservatezza delle sedute che non sono pubbliche.

20. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Nella prima seduta il Seggio di gara, formato dal RUP assistito da uno o più testimoni, accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta tecnica e l'offerta economica restano, chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e procede a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c) generare, attraverso la Piattaforma, apposito Report di gara che, firmato dal Presidente, tiene luogo del verbale.

Ad esito delle verifiche di cui sopra il Seggio provvede a:

- a) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 13;
- b) redigere apposito verbale nel quale vengono riportate le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì alla sua pubblicazione sulla Piattaforma Sintel.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

La prosecuzione della procedura è limitata ai soli concorrenti ammessi.

20.1 AVVERTENZE GENERALI

Saranno esclusi dalla gara i concorrenti che presentino offerte nelle quali siano sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura ovvero che siano sottoposte a condizione, nonché offerte incomplete e/o parziali rispetto a quanto previsto dal presente disciplinare. Non sono ammesse, a pena di esclusione, offerte in aumento o parziali rispetto agli importi posti a base di gara.

Saranno altresì esclusi:

- i concorrenti coinvolti in situazioni oggettive lesive della par condicio tra concorrenti e/o lesive della segretezza delle offerte;
- i concorrenti che abbiano omesso di fornire i documenti richiesti entro il termine eventualmente fissato dalla legge o assegnato nel presente disciplinare, ovvero che abbiano reso false dichiarazioni. Si rammenta, a tal proposito, che la falsità in atti e le dichiarazioni mendaci:
 - a) comportano sanzioni penali ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000;
 - b) costituiscono causa d'esclusione dalla partecipazione alla presente gara e di escussione della cauzione provvisoria.

Si precisa che:

- non saranno ammesse offerte con riserva di nomina del contraente, pena l'esclusione, dalla gara;
- saranno escluse le offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o con riferimento ad offerte relative ad altri appalti, o ad altra offerta propria o di altri;
- in caso di discordanza tra gli importi in cifre ed in lettere dell'offerta economica, sarà in ogni caso ritenuto valido quello più favorevole per il Comune, ai sensi dell'articolo 72 del Regio Decreto 827/1924;
- nei limiti di quanto previsto dall'art. 83, c. 9 del D.lgs. n. 50/2016, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di richiedere ai concorrenti di completare o di fornire chiarimenti in ordine al contenuto della documentazione prodotta e delle dichiarazioni rese, con facoltà di assegnare, a tal fine, un termine perentorio entro cui gli offerenti dovranno far pervenire i detti completamenti e/o chiarimenti, pena l'esclusione dalla gara;
- La Stazione Appaltante si riserva il diritto di:

- non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto contrattuale, in conformità a quanto previsto dall'articolo 95, comma 12, del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- sospendere, reindire o non aggiudicare la gara motivatamente.

Il Comune si riserva il diritto di non stipulare motivatamente il contratto anche qualora sia intervenuta in precedenza l'aggiudicazione.

- Qualora venga accertata la realizzazione nella presente gara di pratiche e/o intese restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile – ivi inclusi gli articoli 81 e ss. del Trattato CE e gli articoli 2 e ss. della Legge n. 287/1990 – il Comune si riserva la relativa valutazione, nell'ambito delle successive procedure di gara indette dalla stessa ed aventi il medesimo oggetto della presente gara, al fine della motivata esclusione dalla partecipazione nelle stesse procedure. E' fatta riserva, altresì, di segnalare alle Autorità competenti eventuali elementi che potrebbero attestare la realizzazione nella presente gara di pratiche e/o intese restrittive della concorrenza e del mercato, e ciò anche ai fini della verifica della sussistenza di eventuali fattispecie penalmente rilevanti, provvedendo a mettere a disposizione delle dette autorità qualsiasi documentazione utile.

21. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

La data e l'ora della seduta pubblica in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche sono comunicate tramite la Piattaforma ai concorrenti ammessi ai sensi dell'articolo 19.

La commissione giudicatrice procede all'apertura, esame e valutazione delle offerte presentate dai predetti concorrenti e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma.

Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

La commissione giudicatrice procede all'apertura delle offerte economiche e, quindi, alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte al punto 17 e successivamente all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio nell'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro 3 giorni dalla richiesta. La richiesta è effettuata secondo le modalità previste all'articolo 2.3. È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l'ex aequo la commissione procede mediante al sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La stazione appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio, secondo le modalità previste all'articolo 2.3.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, redige la graduatoria e comunica la proposta di aggiudicazione al RUP.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'articolo 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude la seduta dando comunicazione al RUP, che procede alla verifica dell'anomalia.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al RUP i casi di esclusione da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara;
- mancato superamento della soglia di sbarramento per l'offerta tecnica;
- ogni altra ipotesi di esclusione prevista dalla normativa o dal presente disciplinare.

22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, eventualmente avvalendosi della commissione giudicatrice o di altra struttura di supporto istituita *ad hoc*, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

23. AGGIUDICAZIONE DELLA CONCESSIONE E STIPULA DEL CONTRATTO

La commissione formula la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale, la proposta di aggiudicazione è formulata al termine del relativo procedimento.

Ai sensi dell'art. 95, comma 12, del Codice, qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, non si procede all'aggiudicazione. La Stazione Appaltante procede all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.

L'aggiudicazione diventa efficace all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare.

In caso di esito negativo delle verifiche, si procede alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La concessione viene aggiudicata, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui la concessione non possa essere aggiudicata neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, la stessa viene aggiudicata, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

E' fatta riserva di esercitare la facoltà di cui all'art. 110, comma 1 del Codice in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108 del Codice ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto.

La stipula del contratto avviene entro 90 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione.

La garanzia provvisoria è svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, cesserà automaticamente estinguendosi ad ogni effetto dopo l'approvazione con determina dirigenziale di aggiudicazione definitiva.

Il contratto è stipulato trascorsi 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione. All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 103 del Codice.

Anche considerato che gli impianti affidati in gestione ai sensi della presente procedura s'intendono affidati in custodia al Concessionario, con le conseguenze disciplinate dagli articoli del Codice Civile in materia di responsabilità per danni, e che il Comune di Ceriano Laghetto s'intenderà esonerato da qualsiasi responsabilità per danni alle persone e/o cose, che dovessero derivare per qualunque motivo dalla mancata o errata esecuzione delle attività oggetto del contratto di servizio da affidarsi con la presente procedura, il Concessionario, prima della firma del contratto di servizio, dovrà stipulare una polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi (RCT), avente efficacia fino a un massimale minimo di euro 10.000.000,00 (diecimilioni/00) per la copertura degli eventuali danni causati a terzi e imputabili a responsabilità del Concessionario, suoi collaboratori, appaltatori, dipendenti, ausiliari che avvenga durante la gestione e siano riconducibili all'attività da esso svolta in relazione alla concessione. Tale garanzia dovrà essere rinnovata annualmente e protrarre i propri effetti alle richieste di risarcimento presentate sino a un anno dalla cessazione del contratto di servizio.

Inoltre, in aderenza a quanto stabilito dalla norma CEI UNI 11352:2014, l'affidatario dovrà, con apposita polizza rilasciata da primario Istituto nazionale, garantire l'effettivo conseguimento del risparmio di consumi energetici (unità di misura KWh) sull'impianto di pubblica illuminazione comunale nella misura del risparmio dichiarato dall'offerente/aggiudicatario nella propria offerta tecnica.

In tale prospettiva, **a pena di revoca dell'affidamento**, il soggetto affidatario dovrà presentare, prima della formalizzazione del contratto di servizio, una polizza, a garanzia del risparmio, già rilasciata da primario Istituto nazionale in precedenti casi analoghi, e ciò allo scopo di comprovare la serietà del proprio impegno.

Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante.

Le spese obbligatorie relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento sono a carico dell'aggiudicatario e devono essere rimborsate, tramite bonifico bancario, entro il termine di sessanta giorni dalla richiesta. L'importo massimo presunto delle spese obbligatorie di pubblicazione è pari a € 1.002,94. Sono comunicati tempestivamente all'aggiudicatario eventuali scostamenti dall'importo indicato.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

24. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto di concessione è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136. L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;

- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 a 3.000,00 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi alla concessione comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

25. CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE

Non è prevista alcuna clausola sociale.

26. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di concessione, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento della stazione appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante.

27. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è consentito nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 53 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi mediante presentazione dell'istanza indirizzata al R.U.P. inviata tramite PEC al seguente indirizzo comunesaronno@secmail.it oppure attraverso la Piattaforma SINTEL. La conclusione del procedimento avverrà entro i termini stabiliti dalla L. 241/1990 e s.m.i..

28. VIOLAZIONE DELLE NORME SULL'IMPOSTA DI BOLLO

Per i documenti soggetti a imposta di bollo, per i quali le marche da bollo non siano state apposte o siano state apposte in misura insufficiente, l'Amministrazione Aggiudicatrice procederà d'ufficio, ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642, a inviarli al competente Ufficio Locale dell'Agenzia delle Entrate affinché esso provveda alla loro regolarizzazione e all'applicazione della relativa sanzione ai sensi dell'art. 31 dello stesso decreto.

29. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo di Busto Arsizio, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

30. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n.2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss mm e ii, del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione secondo quanto riportato nell'apposita scheda informativa allegata alla documentazione di gara.